

COMUNITÀ PROPEDEUTICA RESIDENZIALE INTERDIOCESANA DI ROMAGNA

REGOLAMENTO

AD EXPERIMENTUM PER TRE ANNI

Premessa

ART. 1 – La Comunità Propedeutica Residenziale Interdiocesana di Romagna (abbreviato CPRI), nella piena fedeltà alla tradizione della Chiesa, accoglie come imprescindibili punti di riferimento per la sua conduzione educativa i documenti magisteriali conciliari e post-conciliari provenienti dal Sommo Pontefice, dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica e dalla Conferenza Episcopale Italiana. Specificamente si rimanderà quindi al decreto sulla formazione sacerdotale *Optatam totius*, al decreto sul ministero e la vita dei presbiteri *Presbyterorum ordinis* del Concilio Vaticano II, all’esortazione apostolica post-sinodale *Pastores dabo vobis* (abbreviato Pdv) di Giovanni Paolo II (1992), alla *Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis* della Congregazione per l’Educazione Cattolica (1985), al documento *Il periodo propedeutico* della Congregazione per l’Educazione Cattolica (1998) e al documento della CEI *La formazione dei presbiteri nella Chiesa italiana: Orientamenti e norme per i seminari* (abbreviato FP) (2006).

CAPITOLO I

Configurazione

ART. 2 - La preparazione di base richiesta dal progetto educativo del Seminario maggiore, la tendenza nei giovani a differire nel tempo le scelte esistenziali, la diversità, la complessità e la frammentazione degli odierni contesti di vita rendono necessario, per i giovani che non provengono dal seminario minore, uno specifico itinerario di introduzione al Seminario maggiore.

ART. 3 - La comunità propedeutica:

- a) è collegata, ma distinta dalla comunità del Seminario maggiore ed ha una sede autonoma;
- b) attivando un iniziale discernimento vocazionale, è principalmente finalizzata a verificare i segni oggettivi di un effettivo orientamento al presbiterato ;
- c) tiene conto, per la sua modellazione concreta, dell’estensione degli adempimenti propedeutici, degli obblighi scolastici o civili dei giovani che intraprendono il cammino, dell’opportunità che si attui subito o si rimandi il distacco da eventuali impegni di lavoro o da responsabilità familiari;
- d) è inserita nel contesto delle Chiese particolari;
- e) coinvolge in modo adeguato le famiglie e le parrocchie dei giovani.

ART. 4 – La CPRI trova nel Regolamento, approvato dai Vescovi delle Diocesi afferenti alla Comunità, il riferimento fondamentale e stabile per la definizione delle modalità di vita e della propria azione educativa nei confronti dei giovani in discernimento.

ART. 5 - L'équipe educativa della CPRI, sotto la guida del Responsabile, redige, anche a partire dal Regolamento, uno specifico Progetto educativo e una più articolata Regola di vita comunitaria.

CAPITOLO II

Sede della CPRI

ART. 6 - La CPRI ha sede in Faenza (RA), presso l'edificio del Seminario vescovile "Pio XII", e accoglie i giovani di sei diocesi dell'Emilia Romagna: Ravenna-Cervia, Cesena-Sarsina, Forlì-Bertinoro, San Marino-Montefeltro, Faenza-Modigliana, Imola.

ART. 7 - Il rapporto tra CPRI e il Seminario vescovile di Faenza è regolato da appositi accordi.

CAPITOLO III

Il collegio dei Vescovi della CPRI

ART. 8 - I Vescovi delle diocesi interessate alla CPRI si riuniscono in assemblea almeno una volta all'anno o quando ve ne sia necessità, convocati dal Vescovo moderatore, che ne presiede le sedute.

Essi svolgono le funzioni di direzione della CPRI e in particolare:

- a) Approvano il Progetto educativo e gli eventuali aggiornamenti della Regola di vita comunitaria.
- b) Esaminano la relazione annuale del Responsabile.
- c) Nominano per un triennio un Vescovo moderatore.
- d) Nominano per un triennio il Responsabile della CPRI

ART. 9 - Il Vescovo moderatore:

- a) Convoca il Collegio dei Vescovi quando occorre
- b) A nome del Collegio dei Vescovi si occupa direttamente della CPRI rapportandosi con il Responsabile.
- c) Provvede alla nomina dei diversi incarichi interni alla CPRI : l'Economo (che di norma sarà quello dell'ente ospitante la CPRI), il Direttore spirituale e i confessori ordinari e straordinari.
- d) Formula criteri e indirizzi al fine di promuovere nell'attività della CPRI gli obiettivi specifici della stessa.

ART. 10 - Ciascun vescovo incontra il Responsabile personalmente per affrontare problematiche particolari, almeno una volta all'anno: riceve il giudizio sintetico elaborato dal Responsabile su ogni propedeuta in riferimento al tempo formativo trascorso in comunità. E' auspicabile che agli incontri tra Vescovo e Responsabile sia presente anche l'incaricato diocesano per i propedeutici della Diocesi interessata.

ART. 11 - A ogni singolo Vescovo è consegnata dal Responsabile una relazione scritta, di carattere generale, inerente la vita del giovane, in riferimento al tempo formativo trascorso in propedeutica.

CAPITOLO IV

L'Equipe educativa

ART. 12 - L'équipe educativa è composta dal Responsabile e dal Direttore spirituale.

ART. 13 - Nell'équipe educativa è auspicata un'adeguata rappresentatività delle diocesi coinvolte nella CPRI.

ART. 14 - Per assicurare la continuità della proposta educativa è necessario garantire la stabilità dei singoli educatori, indicando, all'inizio del mandato che li riguarda, un tempo definito circa la durata del mandato stesso, anche rinnovabile, e curando che gli avvicendamenti non accorcano durante l'anno formativo o in un medesimo anno, così da consentire, in modo adeguato, la trasmissione da parte di chi lascia il servizio a chi subentra, dello stile educativo e delle competenze acquisite, a beneficio della comunità e dei singoli giovani.

ART. 15 - All'équipe, sempre in accordo con l'autorevole valutazione del Vescovo interessato, spetta in primo luogo il compito di promuovere uno specifico itinerario di discernimento vocazionale e di introduzione al Seminario maggiore per ogni singolo giovane (FP 47).

ART. 16 - Per la propria formazione permanente l'équipe si avvale dei corsi proposti dalla Congregazione per il Clero e dalla CEI, degli apporti di esperti opportunamente invitati, degli incontri periodicamente promossi dai superiori dei seminari dell'Emilia Romagna.

ART. 17 - L'équipe educativa incontra periodicamente gli incaricati diocesani per i propedeutici, i docenti, le famiglie, i tutor di riferimento per le esperienze personalizzate coinvolti nel percorso propedeutico, al fine di precisare l'unitarietà degli orientamenti formativi, per affrontare problematiche educative di tipo generale e per raccogliere giudizi e opinioni su ciascun propedeuta.

CAPITOLO V

Il Responsabile

ART. 18 - Il Responsabile della CPRI, favorisce l'unità e la corresponsabilità dei vari attori della formazione, valorizzando le competenze di ciascuno.

ART. 19 - Il Responsabile incontra ciascun Vescovo almeno una volta all'anno a riguardo del cammino dei giovani della relativa diocesi.

ART. 20 - Il Responsabile, incontra i propri collaboratori anche individualmente secondo l'opportunità.

ART. 21 - È sua precipua responsabilità raccogliere le valutazioni dei vari attori della formazione in relazione a ciascun propedeuta e integrarle al giudizio che egli ha elaborato personalmente grazie a una conoscenza diretta dei giovani. Egli formula e consegna al Vescovo diocesano, al termine del percorso propedeutico, un giudizio sintetico. Spetta al Vescovo diocesano presentare il giovane al Rettore del Seminario maggiore.

ART. 22 - Il Responsabile pur mantenendo l'autonomia propria fa costante riferimento al Rettore del Pontificio seminario regionale per concordare le linee pedagogiche più rilevanti.

ART. 23 - Il Responsabile, può formulare proposte per l'individuazione del Direttore spirituale, e dei collaboratori, che avviene da parte del Vescovo moderatore.

ART. 24 - Egli assicura inoltre nella comunità il ministero dei confessori ordinari e straordinari che, su sua proposta, sono nominati dal Vescovo moderatore.

ART. 25 - Il Responsabile vive con i giovani, condividendone le giornate, le esperienze e i problemi in un atteggiamento di ascolto e di accompagnamento; esercita la paternità, segue, promuove e armonizza i vari aspetti della formazione, garantendo una sapiente sintesi educativa; spetta al lui organizzare la vita in comune e progettare gli itinerari formativi sia personali sia comunitari. (FP 49)

ART. 26 – Il Responsabile cerca di favorire la maturazione di personalità equilibrate e consistenti, anche attraverso una vita comunitaria che faccia crescere il senso di appartenenza alla Chiesa particolare e apra ad arricchenti relazioni di fraternità e di amicizia.

ART. 27 - Per ciò che riguarda la vita del giovane durante il tempo al di fuori della CPRI l'Incaricato diocesano curerà la stesura del giudizio per il proprio vescovo, in ascolto dei parroci di origine o di altri presbiteri presso i quali i giovani siano stati indirizzati.

ART. 28 – Il Responsabile considera il ruolo specifico e la responsabilità educativa degli incaricati diocesani per i propedeutici nei confronti dei giovani per ciò che riguarda il loro discernimento durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive; a tal fine curerà di incontrarli sia in gruppo sia personalmente.

ART. 29 – Può formulare proposte al Vescovo interessato per la scelta di esperienze da vivere durante il tempo vissuto al di fuori della CPRI sia durante l'anno formativo, sia nei periodi estivi per momenti formativi personali e comunitari.

ART. 30 – Spetta al Responsabile elaborare e proporre ai Vescovi i percorsi personalizzati dei giovani, dopo aver udito il parere non vincolante degli altri attori della formazione.

ART. 31 – L'Economo predisponde annualmente la proposta del bilancio previsionale e del rendiconto economico da sottoporre all'approvazione del Vescovo moderatore.

CAPITOLO VI

Il direttore spirituale

ART. 32 - Il Direttore spirituale ha la responsabilità di animare la vita spirituale e liturgica, in accordo con il Responsabile e di curare in particolar modo la programmazione degli esercizi spirituali annuali, dei ritiri mensili e di altre proposte formative.

ART. 33 - Egli offre periodiche istruzioni a tutta la comunità o ai singoli sulle tematiche fondamentali della formazione umana e spirituale in chiave vocazionale.

ART. 34 - Nel pieno rispetto del mandato della segretezza prescritto dal Codice di diritto canonico per quanto riguarda il foro interno (CIC, can. 240, § 2), egli è tenuto a richiamare il propedeuta a un'abituale apertura d'animo al Responsabile e al dovere di comunicare al medesimo il risultato del discernimento compiuto insieme con lui, perché questi possa venire a conoscenza di vicende o di elementi personali rilevanti ai fini del cammino educativo e del discernimento vocazionale (FP 70).

ART.35 - Incontra ogni singolo giovane nel colloquio di direzione spirituale, specialmente per quanto riguarda la ricerca della volontà di Dio e il discernimento vocazionale, l'educazione alla preghiera, la crescita nella carità pastorale e nella passione per l'evangelizzazione, la formazione alla capacità di relazione, di comunione e di collaborazione, l'educazione all'obbedienza, alla sobrietà e alla castità nel celibato, la personalizzazione della proposta formativa (FP 70).

ART. 36 - Per offrire ai propedeutici una maggiore opportunità di ricorrere al sacramento della riconciliazione la CPRI si avvale, oltre che del ministero del Direttore spirituale, anche della presenza regolare e periodica di alcuni confessori esterni ordinari e straordinari.

ART. 37 - La designazione, in via eccezionale e per giusta causa, di un differente Direttore spirituale per un giovane, deve essere valutata e approvata dal Vescovo diocesano e dal Responsabile della CPRI.

CAPITOLO VII

I propedeutici

ART.38- I propedeutici sono protagonisti insostituibili della propria formazione; chiamati ad affrontare il proprio cammino con personale responsabilità, limpidezza, docilità e docibilità (cf. FP 73).

ART. 39 - Facendo riferimento in modo esplicito all'impianto formativo della comunità è molto utile che ogni giovane, in accordo con gli educatori, elabori una propria regola di vita personale annuale, in cui precisi i propri propositi sugli aspetti essenziali della vita, per applicare responsabilmente e concretamente gli orientamenti e le norme del Progetto educativo e della Regola di vita comunitaria.

ART. 40 - Al fine di evidenziare la dimensione formativa del tempo estivo vissuto fuori dalla CPRI, ogni giovane è sollecitato a comporre, in sintonia con gli educatori sia della CPRI e con l'Incaricato diocesano, entro la fine dell'anno formativo, un prospetto degli impegni formativi.

ART. 41 - I giovani provenienti da movimenti, gruppi e associazioni, (secondo le indicazioni contenute nella Pdv 68), non dovranno essere invitati a sradicarsi dal loro passato e a interrompere le relazioni con l'ambiente che ha contribuito al determinarsi della loro vocazione, né dovranno cancellare i tratti caratteristici della spiritualità che là hanno imparato e vissuto, in tutto ciò che di buono, edificante e arricchente essi contengono. Bisogna tuttavia, pur apprezzando la ricchezza di tali esperienze, aiutare i giovani a non chiudersi in esse. Tenendo conto che l'obiettivo è quello del presbiterato diocesano, devono riferirsi alle indicazioni formative del Vescovo e agli educatori della CPRI affidandosi con schietta fiducia alla loro guida e alle loro valutazioni (Cf Pdv 68). Ciò vale sia per la proposta spirituale come anche per la direzione spirituale, la regola di vita comunitaria e la metodologia pastorale (Cf. FP 78).

CAPITOLO VIII

Ammissione

ART. 42 - La CPRI, non provvede direttamente a cammini di pastorale vocazionale, ma, a discrezione del Responsabile e in accordo con gli incaricati diocesani, può comporre alcuni percorsi personalizzati per giovani in ricerca che si inseriscano anche nei ritmi della CPRI.

ART. 43 - Di norma non accedono alla CPRI quanti abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età.

ART.44 - L'ammissione dei giovani alla Comunità è disposta dal Responsabile, a seguito di domanda presentata dall'interessato, accompagnata dall'attestazione del proprio Vescovo che esprime la propria positiva valutazione.

ART. 45 - Gli aspiranti all'ammissione, prima di essere accolti, devono presentare i certificati di Battesimo e di Confermazione, l'autocertificazione dei dati personali e familiari, di norma il diploma di scuola secondaria o di laurea, la presentazione del parroco, un certificato medico che attesti la buona salute.

ART. 46 – La CPRI richiede un'adeguata valutazione psicologica della personalità (in conformità con il Documento del 28 giugno 2008, promulgato il 30 ottobre 2008, sul discernimento della vocazione al sacerdozio a cura della Congregazione per l'Educazione Cattolica: Orientamenti per l'utilizzo delle competenze psicologiche nell'ammissione e nella formazione dei candidati al sacerdozio) che attesti immunità da patologie psichiche tali da pregiudicare un fruttuoso cammino e l'assenza di problemi irrisolti nell'ambito delle relazioni eterosessuali o dell'omosessualità (*Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis* 39; FP 50-51.53). Si potrà attuare tale valutazione psicologica sempre con il previo, esplicito, informato e libero consenso del candidato, e in modo tale che possa essere garantita la sua buona fama; tale valutazione

potrà essere trasmessa dal perito ai formatori, solo con il libero consenso scritto del giovane stesso e sempre nel rispetto dell'intimità e del segreto professionale.

ART. 47 – La CPRI può offrire la sua collaborazione per cammini personalizzati richiesti dal Vescovo per coloro che hanno più di trentacinque anni di età, secondo gli orientamenti offerti dalla CEI (FP 55).

ART. 48 – Si stabilisce che i giovani e gli adulti ammessi alla CPRI possano proseguire e portare a compimento gli obblighi scolastici o civili valutando inoltre l'opportunità o meno di attuare o rimandare il distacco da eventuali impegni di lavoro e da responsabilità familiari (vedi art. 3c)..

ART. 49 - Per quanto riguarda l'ammissione di giovani che abbiano già trascorso un periodo formativo presso un'altra Comunità propedeutica, su richiesta del Vescovo interessato, possono essere ammessi dal Responsabile, dopo aver udito il parere del Responsabile della Comunità di provenienza.

ART. 50 – Per i giovani stranieri accolti in Comunità si dispongano percorsi personalizzati in vista di una sufficiente conoscenza della cultura e della lingua italiana e l'introduzione alla vita cristiana della diocesi accogliente.

ART. 51 - Nel caso in cui un giovane sia presentato da un Vescovo non direttamente coinvolto nella conduzione della CPRI, il Responsabile ne accoglierà la domanda di ammissione con la relativa documentazione di cui sopra, previo consenso del Vescovo moderatore.

ART. 52 - Il giovane, nell'esprimere la volontà di essere accolto nella comunità per compiere il cammino di discernimento e di eventuale inserimento nel Seminario maggiore, deve dichiarare di aver avuto piena conoscenza del Regolamento e deve confermare il proprio intendimento di osservarlo e quindi di aderire al Progetto educativo e alla Regola di vita comunitaria propri della CPRI; deve inoltre riconoscere che il proprio cammino formativo e la propria idoneità all'ammissione al Seminario maggiore sono sottoposti al discernimento da parte del proprio Vescovo e del Responsabile, secondo forme stabilite dall'ordinamento canonico e, in particolare, dalla vigente "FP".

ART. 53 - L'itinerario formativo, ordinariamente vissuto nell'ambito della comunità, può prevedere motivatamente anche l'effettuazione di percorsi al di fuori della CPRI.

ART. 54 - Nel caso in cui sia ammesso alla CPRI un giovane che abbia già ricevuto in diocesi l'incarico di ministro straordinario dell'Eucarestia, oppure che sia stato istituito Lettore o Accolito, è bene che egli sospenda l'esercizio del proprio ministero in comunità e anche in diocesi, a meno che il Vescovo, in accordo con il Responsabile per gravi ragioni lo consenta.

CAPITOLO IX

Dimissione e sospensione

ART. 55 - Il giovane, qualora nel percorso del proprio cammino formativo ritenga che siano venute meno le ragioni o le condizioni per proseguire in detto cammino o siano emerse ragioni o condizioni che comunque ne ostacolano la prosecuzione, effettuato il necessario discernimento con il Responsabile, comunica conclusivamente per iscritto al proprio Vescovo la volontà di uscire dalla comunità; sarà premura del Vescovo comunicare la cosa al Responsabile.

ART. 56 - Durante il percorso del cammino formativo, qualora si presenti la necessità, il giovane viene dimesso dalla Comunità con atto scritto del Responsabile, sentito il Vescovo interessato.

ART. 57 - A seguito della dimissione dalla CPRI nessuno può essere riammesso. Ogni eccezione, richiesta dal Vescovo interessato, è valutata dal Responsabile in ordine alla verifica della risoluzione delle cause che avevano determinato la dimissione.

ART. 58 – Qualora si ravvisi che la proposta della CPRI non sia adeguata o non possa adeguarsi ad accompagnare il giovane nel discernimento vocazionale e nell'introduzione al Seminario maggiore, sentito il Vescovo, si disponga la sospensione con atto scritto del Responsabile. Tale atto non pregiudica un nuovo ingresso una volta raggiunti gli obiettivi indicati nella lettera di sospensione.

CAPITOLO X

La formazione

ART. 59 - È preoccupazione costante degli educatori offrire una proposta formativa integrale, profondamente unitaria, capace di superare i rischi della giustapposizione o della contrapposizione tra le diverse dimensioni e i vari interventi educativi.

ART. 60 - A tal fine, il cardine cui si devono ricondurre i diversi aspetti della formazione sono l'esperienza viva di fede integrata e il saper riconoscere una propria storia vocazionale.

ART. 61 – La vita comunitaria è il luogo naturale nel quale questa formazione avviene.

CAPITOLO XI

La vita spirituale

ART. 62 – Nel tempo della propedeutica il giovane deve fare un'esperienza spirituale incisiva per potere giungere ad una libera scelta vocazionale.

ART. 63 - Per favorire questa esperienza, la CPRI assicura i tempi adeguati per l'introduzione e la pratica della meditazione quotidiana delle Scritture, condotte sulle letture del giorno o secondo i criteri della lectio divina continuata, e per la preghiera personale.

ART. 64 - Condizione favorevole per la preghiera è il silenzio che in comunità viene promosso come clima generale, in particolare nei luoghi di preghiera e in precisi momenti del giorno.

ART. 65 – La comunità garantisce la centralità della celebrazione dell'Eucarestia quotidiana e della celebrazione corale delle parti principali della Liturgia delle Ore; valorizza l'Adorazione eucaristica in alcuni giorni della settimana come prolungamento della S. Messa; coltiva la pietà mariana secondo lo stile e la tradizione della Chiesa, con la recita del Rosario nei giorni stabiliti e dell'Angelus.

ART. 66 – La CPRI raccomanda la celebrazione frequente del sacramento della riconciliazione.

ART. 67 - Per far sperimentare ai giovani tempi prolungati di preghiera e di silenzio in vista di un discernimento più approfondito, la Comunità assicura la celebrazione annuale degli esercizi spirituali e dei ritiri mensili.

ART. 68 – Per acquisire una conoscenza di base della Spiritualità diocesana sono organizzati nel corso dell'anno alcuni incontri specifici curati dal Responsabile.

CAPITOLO XII

Maturazione umana

ART. 69 – Aspetto fondamentale di questo tempo è un impegno assiduo nella conoscenza di sé e nella maturazione umana.

ART. 70 – La CPRI favorisce, attraverso il dialogo con gli educatori, un'adeguata conoscenza di sé, estesa a tutte le componenti della personalità.

ART. 71 - È opportuno che l'équipe educativa si avvalga prudentemente del competente aiuto di psicologi di fiducia, nessuno dei quali appartiene alla équipe educativa stessa. Ciò può avvenire per acquisire utili indirizzi su casi difficili o per affidare un giovane, nel caso particolare, ad un percorso di sostegno e accompagnamento psicologico, nel rispetto del suo libero consenso, confidando in una sua cordiale e convinta collaborazione e garantendogli il diritto alla riservatezza. A tale diritto l'interessato potrà liberamente rinunciare redigendo un permesso scritto per l'esperto che potrà così comunicare il risultato della sua indagine ai superiori. Il parere dello psicologo, pur autorevole, non vincola il giudizio di idoneità all'ammissione al Seminario maggiore. (cf. FP 76. 93-94).

ART. 72 – La CPRI promuove incontri di formazione per acquisire la conoscenza delle dinamiche essenziali della persona umana.

ART. 73 – Per favorire un uso responsabile delle tecnologie di comunicazione, la CPRI ne regolerà l'utilizzo.

ART. 74 – Su valutazione del Responsabile, possono essere messe in atto, relativamente ai progetti personalizzati, alcune esperienze lavorative o caritative.

CAPITOLO XIII

Formazione culturale

ART. 75 – E' necessario curare l'integrazione della formazione culturale di base preparando i giovani agli studi teologici.

ART. 76 – Saranno curati in particolare i corsi per l'introduzione e la conoscenza del Catechismo della Chiesa Cattolica e dei documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II. Verranno inoltre proposti alcuni incontri per acquisire alcuni elementi essenziali di Teologia spirituale, di Liturgia e S. Scrittura.

ART. 77 - I giovani che non abbiano fatto studi classici o non abbiano ottenuto un esito soddisfacente frequenteranno i corsi di latino, greco e storia della filosofia sostenendo, di norma, entro la conclusione dell'esperienza, gli esami di idoneità.

ART. 78 - Nell'ambiente della CPRI anche i docenti, nel proprio servizio didattico, svolgono un prezioso e irrinunciabile compito educativo nei confronti dei giovani.

CAPITOLO XIV

Le relazioni ecclesiali

ART. 79 – E' bene che ai giovani sia offerta l'opportunità di un adeguato inserimento settimanale presso la parrocchia di origine o un'altra idonea o una esperienza di altro genere per costruire significative relazioni ecclesiali. Spetta all'incaricato diocesano proporre l'esperienza, una volta udito il parere del Responsabile.

ART. 80 – Non si affidino ai giovani incarichi e responsabilità sproporzionate e non conformi al tempo formativo propedeutico; si eviti inoltre di chiedere ai giovani testimonianze pubbliche sulla propria esperienza vocazionale.

CAPITOLO XV

I tempi

ART. 81 - Il percorso propedeutico al Seminario maggiore si configura come un vero e proprio itinerario, ritmato da passaggi che permettono l'assimilazione progressiva dei diversi contenuti spirituali, umani, culturali ed ecclesiali (FP 50-51).

ART. 82 – L'itinerario della propedeutica dura due anni. Per casi particolari, una differente durata sarà valutata e proposta dal Responsabile, udito il parere del Vescovo interessato.

Approvato dai Vescovi interessati il 12 gennaio 2015